

ACCESO ALLE IMMAGINI RIPRESE DAL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere in relazione ad un'istanza d'accesso documentale pervenuta al Comando di Polizia Locale, avente ad oggetto immagini riprese dal sistema comunale di videosorveglianza

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Comune di avente ad oggetto la accessibilità delle immagini di un sistema di videosorveglianza, con riferimento alla vicenda di seguito riportata.

Un privato cittadino del Comune di presentava un'istanza di accesso documentale al Comando di Polizia Locale avente ad oggetto immagini riprese dal sistema comunale di videosorveglianza, motivando la richiesta con la necessità di individuare il proprietario del veicolo che aveva danneggiato la autovettura dell'istante. Tali immagini avrebbero dovuto confermare le dichiarazioni rese da un testimone relative al fatto avvenuto.

Ciò premesso, il Comune di si è rivolto alla Commissione per conoscere, in primo luogo se, al caso di specie sia applicabile la normativa sull'accesso documentale, cioè se sia possibile ritenere che l'immagine della telecamera rappresenti in sé "documento amministrativo" ai sensi dell'art. 22 L. 241/90, oppure debba considerarsi frutto di un'elaborazione da parte dell'amministrazione, cui la medesima non è tenuta in base all'art. 2, comma 2, DPR 184/2006.

In secondo luogo il Comune di ha posto diversi interrogativi circa la possibilità di diffondere a terzi i dati raccolti dal sistema di videosorveglianza, nel rispetto del regime di garanzie poste a tutela dei dati personali.

Ciò anche con riferimento alla circostanza che il "fatto" sembra potersi ascrivere al c.d. danneggiamento semplice, depenalizzato con la riformulazione dell'art. 635 c.p. operata dal D. Lgs. 7/2015, cui non parrebbero applicabili le disposizioni normative che garantiscono l'accesso alle immagini da parte delle forze dell'ordine - non ricorrendo nella fattispecie finalità di repressione dei reati. Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla ascrivibilità delle immagini nel concetto di "documento" ex lege 241/90, la Commissione per l'accesso richiama la definizione di cui all'articolo 22, comma 1 lettera, d) della predetta Legge secondo il quale è "documento amministrativo" ogni "rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti" e ritiene, pertanto, che anche le "immagini" soggiacciono alla disciplina dell'accesso documentale.

Con riferimento alla restante parte della richiesta di parere la Commissione ritiene necessario inoltrare, per competenza, l'istanza ricevuta al Garante della Privacy, involgendo la richiesta espressamente l'accessibilità dei dati personali, alla luce delle norme poste a tutela degli stessi.

La Commissione dispone, pertanto, la trasmissione della richiesta di parere *de qua* All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

(Parere reso dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 19 marzo 2019)